



Da: Astegiano Paola p.astegiano@inail.it
Oggetto: I: Bando INAIL per Pratica forense
Data: 2 maggio 2019 15:35
A: segreteria@ordineavvocatigenova.it

Oggetto: Bando INAIL per Pratica forense

Si trasmette a codesto Ordine il Bando relativo allo svolgimento di Pratica forense presso gli Uffici Legali dell'Istituto, con scadenza in data 19 maggio 2019, domandandone la diffusione.

Si rappresenta che, relativamente alla regione Liguria, sono allo stato disponibili due posizioni, una relativa all'Ufficio Legale presso la sede INAIL di Savona ed una relativa all'Ufficio Legale presso la Direzione Regionale INAIL di Genova.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

INAIL

DIREZIONE REGIONALE

Paola Astegiano
Coordinatore reggente
Avvocatura
Via d'Annunzio 76 Genova
Tel. 0105463653 (rpv 853653)
Email: p.astegiano@inail.it



BANDO
PRATIC...SE.pdf

2/5/2019

*** ATTO COMPLETO ***

POBBU CARLONE

**ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO**

CONCORSO

Procedura di selezione, per titoli, per l'ammissione
di sessantuno unità alla pratica forense presso l'Avvocatura

(GU n.31 del 19-4-2019)

E' indetta una procedura selettiva, per titoli, per l'ammissione
alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'inail: sessantuno
posti.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso per via telematica, utilizzando l'applicazione

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

**BANDO NAZIONALE PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INAIL.**

Art. 1

Posti disponibili

1. E' indetta una selezione per n. 61 posti, per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'Istituto, finalizzata all'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, distribuiti sul territorio nazionale secondo la tabella allegata al presente bando (All. I).

Art. 2

Condizioni

1. La pratica forense presso l'Avvocatura dell'Inail, non potrà essere di durata superiore a dodici mesi, non determina alcun diritto all'instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato anche occasionale con l'Amministrazione, non costituisce titolo per l'immissione nei ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto, né fa sorgere diritti ed interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento del rimborso spese forfettario di cui al successivo art. 10, comma 1.
2. L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato affidatario (tutor), qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Per lo svolgimento della pratica legale presso l'Avvocatura dell'Inail, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art.17, comma 2, della legge 247/2012;
- 2) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza;
- 3) i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Se già iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, una anzianità di iscrizione non superiore a sei mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- 4) godimento dei diritti civili e politici;
- 5) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- 6) non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- 7) non aver giudizi in corso contro l'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;
- 8) non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'Istituto e in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall' art. 18 della legge 247/12, fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 4, della medesima legge;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 4

Presentazione della domanda: termini e modalità

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il termine indicato nel comma 3, utilizzando l'applicazione informatica presente sul sito istituzionale Inail, all'indirizzo www.inail.it.
2. Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, la procedura assegnerà un numero identificativo progressivo alla domanda stessa. Entro il termine di presentazione delle domande l'applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda, purché non ancora inviata; in ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine di cui al comma successivo, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Per agevolare la compilazione e l'invio della domanda di ammissione al concorso, nel sito istituzionale Inail (www.inail.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso) saranno disponibili Istruzioni operative e FAQ.
3. Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del trentesimo giorno solare a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami e del relativo bando sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato alle 23.59 del primo giorno feriale successivo.
5. Per la presentazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato:

a) effettuare la registrazione mediante accesso all'applicazione informatica presente sul sito istituzionale www.inail.it (sezione Accedi ai servizi online > Registrazione – Login > Istruzioni per l'accesso > Registrazione utente > Registrazione utente generico). La registrazione non deve essere effettuata nel caso in cui si possiedano già le credenziali di accesso ai servizi online Inail;

b) accedere all'area utenti (sezione Accedi ai servizi online), inserendo Nome utente e Password;

c) entrare nell'applicativo "Gestione Concorsi" (spalla destra della My Home) e compilare il modulo *on line* di domanda;

d) allegare il pdf di un documento di identità, con firma leggibile, in corso di validità (25 megabyte per ciascun allegato, per un massimo di 250 megabyte per candidato);

e) inviare definitivamente la domanda, che potrà essere stampata. Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della domanda.

6. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato alla lettera e), rimangono in stato provvisorio e, pertanto, sono nulle.

7. Nella domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;

d) l'indirizzo PEC al quale devono essere trasmesse le comunicazioni dell'Istituto oppure, per i candidati non residenti in Italia, il recapito presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria;

e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'U.E. In possesso dei requisiti previsti dall'art.17, comma 2, della legge 247/2012;

- f) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Se già iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, una anzianità di iscrizione non superiore a sei mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- g) il godimento dei diritti civili e politici:
- se cittadino italiano, il candidato dovrà indicare il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
 - se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- h) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- i) di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- j) il possesso del titolo di studio previsto dall'art.3 del presente bando, con indicazione dell'Università, Istituto, o Ente presso il quale è stato conseguito, della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea specialistica, tali indicazioni dovranno essere fornite sia per la laurea triennale sia per la laurea specialistica); se il titolo è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza al corrispondente titolo italiano; in ogni caso, il titolo di studio indicato deve essere valido per l'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati;
- k) votazione riportata nelle materie indicate all'art. 6 del bando, a pena di esclusione (nel caso di laurea specialistica, allorché uno dei predetti esami sia stato sostenuto sia nel corso della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, deve essere indicato il voto riportato in ciascun esame);
- l) la conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

- m) il possesso delle necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare via internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- n) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- o) di non aver giudizi in corso contro l'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;
- p) di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'Istituto e in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall' art. 18 della legge 247/12, fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 4, della medesima legge;
- q) di essere a conoscenza che l'Inail può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione del tutor, qualora non venga garantito un impegno costante, o in caso di negligenza, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- r) di essere a conoscenza che lo svolgimento della pratica forense presso l'Inail non potrà essere di durata superiore a dodici mesi, e non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di un rimborso forfettario di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'INAIL, fermo restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo la normativa vigente;
- s) presso quale dislocazione territoriale dell'Avvocatura/Avvocatura Generale, tra quelle indicate nella Tabella allegata al bando (all.I), si richiede di svolgere la pratica forense;
- t) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nei termini previsti dall'art. 14 del bando;

8. La domanda può essere presentata per una sola dislocazione territoriale dell'Avvocatura/Avvocatura Generale, tra quelle presso le quali sono disponibili i posti, così come individuati nella Tabella allegata al bando (all.I).
9. Allo scadere del termine previsto dal comma 1, sarà interdetto l'accesso al modulo elettronico di compilazione e modifica della domanda. La data e ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso sono attestate dall'applicazione informatica.
10. Si rende noto che, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al d.p.r. stesso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
12. Le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno inviate all'indirizzo PEC comunicato dal candidato; le comunicazioni ai candidati non residenti in Italia (che non siano in possesso di una PEC) verranno effettuate con raccomandata a/r all'indirizzo indicato dai candidati medesimi. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore generale, è composta da:

- Avvocato generale dell'Inail con funzioni di Presidente;
- un avvocato ed un dirigente dell'INAIL.

Un funzionario appartenente all'area C - profilo professionale delle attività amministrative svolgerà funzioni di segretario.

Almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art.57, comma 1, lettera a), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

Formazione della graduatoria

1. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, forma la graduatoria di merito relativa a ciascuna singola **dislocazione territoriale dell'Avvocatura/Avvocatura generale** in cui sono disponibili i posti indicati nel bando, attribuendo a ciascun candidato il punteggio determinato sommando il voto di laurea, il punteggio relativo alla lode, la media dei voti riportati nelle materie, come di seguito indicato:

- a) Voto di laurea espresso in cento decimi. In caso di voto espresso in altre scale numeriche, il candidato riproporzionerà il voto in cento decimi con un massimo di due decimali arrotondando per eccesso. Nel caso di laurea specialistica, per il voto di laurea, si prende in considerazione solo quello della Laurea Specialistica;
- b) Un punto per la lode attribuita al voto di laurea;
- c) Media dei voti riportati nelle materie di seguito indicate, espressi in trentesimi (in caso di riproporzionamento in trentesimi dei voti espressi in altra scala numerica di valutazione, si prenderanno in considerazione al massimo due decimali).

La media dei voti risulterà da:

- Media tra gli esami di Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Civile (ove sostenuto, altrimenti si prende in considerazione il solo esame di Diritto Privato), Diritto Commerciale e Diritto Processuale Civile. Per la media di Diritto Civile, si include anche l'esame denominato "Contratti ed Obbligazioni", ove sostenuto;
- Media degli esami di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo, ove sostenuto;
- Media tra gli esami di Diritto Penale e Diritto Processuale Penale;
- Media degli esami di Diritto del Lavoro e Diritto della Previdenza Sociale, ove sostenuto.

Nel caso di laurea specialistica, la media nelle materie si calcola unitariamente con riferimento al triennio ed al biennio.

Nelle materie in cui si sono dovute sostenere due prove distinte, il voto è dato dalla media dei voti riportati in ciascun esame.

Gli eventuali riproporzionamenti effettuati dai candidati saranno oggetto di verifica da parte della Commissione.

2. In caso di parità di punteggio, verranno ammessi i candidati con una minore età anagrafica.

3. Nel caso di interruzione della pratica, su iniziativa dell'Istituto o del praticante, l'Istituto potrà procedere all'individuazione di altro praticante mediante lo scorrimento della specifica graduatoria.

4. La graduatoria approvata con provvedimento del Direttore Centrale Risorse Umane sarà pubblicata sul sito Internet dell'Istituto e Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale.

Art. 7

Iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati

I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dovranno tempestivamente dare prova all'Amministrazione dell'avvenuta iscrizione.

Art. 8

Modalità di svolgimento della Pratica Forense

1. Per le modalità di svolgimento della pratica forense si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, alle vigenti disposizioni in materia.
2. L'Avvocatura dell'Inail si attiene alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di pratica legale/tirocinio professionale, nonché alle regole dettate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per gli adempimenti formali richiesti al praticante ed al tutor, quali le dichiarazioni ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, le annotazioni nel libretto della pratica, le relazioni e gli eventuali visti, le verifiche ed i controlli richiesti ai fini della vigilanza da parte dei competenti Organi sull'attività compiuta.
3. La pratica presso l'Avvocatura dell'Inail, consistente nell'addestramento del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche, si articola in due profili:
 - a. formazione teorico-pratica mediante l'affiancamento ad un avvocato dell'INAIL, con partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e di giurisprudenza;
 - b. partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura civile, penale ed amministrativa, svolta in affiancamento agli avvocati dell'INAIL o, comunque, sotto il loro controllo.

Art. 9

Oggetto della Pratica Forense

1. Il praticante si attiene alle indicazioni del tutor nel curare l'approfondimento giuridico delle questioni sottoposte alla sua attenzione, collaborando nella stesura degli atti e dei pareri, e nell'adempimento di tutte le incombenze connesse e conseguenti, anche presso gli Uffici giudiziari.
2. La partecipazione alle udienze deve essere concordata con gli avvocati di riferimento.
3. Ai praticanti è consentito astenersi dall'obbligo di presenza per il solo periodo previsto dal successivo articolo 11, comma 2, lett. c).
4. La pratica forense può essere sospesa, nel limite massimo di trenta giorni, per motivi di salute o, previo assenso del tutor assegnato, per particolari e motivate esigenze personali. Il periodo di sospensione comporta la proporzionale riduzione del rimborso forfettario di cui all'art.10, nel periodo in cui spetta.

Art. 10

Rimborso spese ai Praticanti Avvocati

1. A decorrere dal settimo mese di pratica forense espletato presso l'Avvocatura dell'INAIL, al praticante verrà corrisposto un rimborso forfettario, nella misura mensile di 450,00 euro, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica da parte del tutor assegnatario.

Art.11

Obblighi di comportamento del Praticante

1. I praticanti ammessi alla pratica forense presso l'Avvocatura Inail devono tenere una condotta conforme ai doveri di dignità, probità e decoro, di norma richiesta ai soggetti che operano nell'amministrazione pubblica e che svolgono l'attività forense, ed attenersi, altresì, al vigente codice di comportamento dell'Inail. A tal fine, i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
2. La formazione del praticante è affidata ad un avvocato dell'Inail (tutor), il quale cura che la presenza del praticante in Avvocatura sia organizzata nel rispetto delle esigenze funzionali di servizio e dei seguenti criteri:
 - a) le presenze dei praticanti devono essere garantite secondo criteri di assiduità e frequenza quotidiana, per tutta la durata della pratica forense;
 - b) la presenza deve essere documentata con apposizione di firma nell'apposito foglio delle presenze, tenuto da ciascun avvocato presso il quale la pratica forense è svolta;
 - c) l'obbligo di presenza può essere sospeso nel mese di agosto, per un periodo non superiore ai 15 giorni lavorativi.

Art. 12

Obblighi dell'Avvocatura e dell'Avvocato tutor

1. L'Avvocatura mette a disposizione dei praticanti, ai fini e nei limiti dell'esercizio della pratica forense, il patrimonio librario ed informatico in suo possesso.
2. Le funzioni di tutor per ciascun praticante, sono svolte dall'avvocato dipendente designato, per l'Avvocatura generale, dall'Avvocato generale, ovvero per le Avvocature territoriali, dai rispettivi Coordinatori regionali o distrettuali.

3. Il tutor curerà ogni iniziativa idonea ad assicurare la correttezza del comportamento del praticante avvocato e la formazione professionale del medesimo.
4. Il tutor ha l'obbligo di rispettare le regole dettate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di pratica forense, con la legittimazione a sottoscrivere ogni certificazione o atto richiesti, inerenti la pratica professionale.

Art. 13

Sanzioni

1. L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica forense in qualsiasi momento per sopravvenuti mutamenti organizzativi, nonché per violazione, da parte del praticante, degli obblighi e delle regole di cui agli artt. 9 e 11 del bando.
2. Dell'eventuale interruzione della pratica forense sarà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente normativa, i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni imperative emananti da autorità a ciò legittimate.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni in materia, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere inoltrando le relative richieste all'INAIL, secondo le modalità previste dal

"Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", di cui alla determina del Presidente INAIL n. 149 del 22 marzo 2018, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto.

Art. 15

Informazioni ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi è la Direzione centrale risorse umane, Ufficio risorse umane, Piazzale G. Pastore n. 6, 00144 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere il nominativo del Responsabile del procedimento e dei provvedimenti relativi.